

...onibus

CONSORZIO	<input type="checkbox"/>
Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
Direttore	<input type="checkbox"/>
D. Amm.	<input type="checkbox"/>
M. Amm.	<input type="checkbox"/>
Riservisti	<input type="checkbox"/>
Ricambiatori	<input type="checkbox"/>
Tramiti	<input type="checkbox"/>
CdA	<input type="checkbox"/>
Comitato Esec.	<input type="checkbox"/>

CONSORZIO SPORTELLI

Fiscale
 Att.produttiva
 Lavori Pubblici
 Personale
 Privacy
 S.Demografici
 Tributi

Egr. Presidente Dr Leonardo Domenici
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti 46 - 00186 Roma

E p.c. Al Presidente Regionale ANCI
Via Torre Verde, 21 - 38130 Trento

Racc. A.R.

Deiati


Oggetto: Imposta Comunale Sugli Immobili. Previsione Regolamentare di Assimilazione ad Abitazione Principale dell'unita immobiliare assegnata al coniuge in ragione di separazione coniugale o divorzio.

Con riferimento all'oggetto, come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, Area I Reparto V, ha chiarito che è illogica la esclusione dai benefici per il proprietario di immobile non assegnatario dello stesso in virtù procedimento di separazione o divorzio.

Infatti, sebbene la Corte di Cassazione, nella sentenza n.ro 6192 del 16 marzo 2007 e 18476 del 5 luglio 2005, abbia affermato che "il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale", il prefato Ufficio ha stimato opportuno chiarire che, nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni, stabilita dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.ro 446, quest'ultimi possono adottare politiche di sgravio a favore di coloro che, sebbene proprietari di abitazione, non ne hanno più la disponibilità poiché assegnati all'altro coniuge.

Pertanto, i Comuni possono, con modifica regolamentare, estendere ai soggetti innanzi indicati il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, ciò nell'ottica di arrivare ad una imposizione più equa nei confronti di un soggetto che non può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale, non per scelta propria, ma per effetto di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale.

Tale disposizione regolamentare non è in contrasto con la norma contenuta nell'art. 59 comma 1, lettera e) del D. Lgs 446 del 1997, in cui si prevede che i Comuni possano considerare abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della



CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Protocollo n. PROT-07-0002089
 Data: 18/05/07
 N. pagine: 2 1 ci

ARRIVO PARTENZA

lus Nazionale sede legale: via F. Elundo, 54 80128 Napoli
 Tel 081.556.43.98 - Fax 081.578.61.15
 e-mail: papaseparati@hotmail.com

detrazione solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.

Pertanto, l'Associazione Nazionale Papà separati ONLUS con sede in Napoli, a nome di tutti i suoi Associati e Sostenitori, chiede all'Ill.mo Presidente Nazionale dell'ANCI di promuovere presso i propri Associati il recepimento delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, Area I Reparto V, evitando il perpetuarsi di una ingiusta disparità tra i cittadini contribuenti.

In attesa di un Suo cortese riscontro alla nota di cui innanzi all'indirizzo Ufficio_legale@papaseparati.org (Tel. Fax 081.3721235 -- cell. 3397529050) Le porgiamo distinti saluti.

Napoli li 20 aprile 2007


Assandrea Stardiello

PARERE

In relazione al parere richiesto, riguardante l'estensione delle agevolazioni Ici ai coniugi non assegnatari degli immobili invocata dall'associazione "Papà separati", si pone in evidenza che il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze (ufficio del Federalismo), con la nota 4440 del 3 aprile 2007, ha affermato che i Comuni hanno la facoltà di riconoscere il trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale anche agli immobili posseduti dai contribuenti che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della ex casa coniugale.

Per il Dipartimento, questa scelta consente *"un'imposizione più equa"* nei confronti di un soggetto che non può usufruire delle agevolazioni non per un fatto dipendente dalla propria volontà, ma per effetto del provvedimento giudiziale.

In caso di separazione, qualora il giudice competente assegni a un coniuge l'abitazione della ex casa coniugale, il soggetto assegnatario non è tenuto al pagamento dell'Ici. Ciascun coniuge paga in relazione alla quota di possesso. Anche la Cassazione (sentenza 18476 del 19 settembre 2005) ha escluso che l'assegnatario possa essere qualificato come soggetto passivo del tributo. Questo principio è stato inoltre ribadito con la sentenza 6192 del 16 marzo 2007.

Sulla questione, tuttavia, si era formato un orientamento giurisprudenziale poco chiaro. Tra l'altro, il ministero delle Finanze aveva stabilito che il coniuge assegnatario fosse soggetto passivo del tributo e, dunque, si era posto in contrasto con quanto deciso dal giudice di legittimità.

In realtà, il giudice non ha il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile, quali quelli di uso e abitazione, ma può decidere solo in ordine all'attribuzione di un diritto personale sulla casa familiare a favore di un coniuge. L'assegnatario ha un diritto di godimento del bene di natura personale e non reale. Dunque, non deve pagare l'Ici.

Secondo il ministero, questa *"situazione di illogica esclusione dai benefici per colui che risulta proprietario dell'immobile ed è di fatto impossibilitato a goderne"*, può essere superata con

una norma regolamentare. Del resto, si legge nella nota, i Comuni hanno già il potere di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Ritengo, però, che nel caso del coniuge non assegnatario mancherebbe, per il riconoscimento dell'agevolazione, la condizione essenziale richiesta dalla legge (articolo 8 del decreto legislativo 504/1992) e cioè la destinazione effettiva dell'immobile a dimora abituale o residenza. Peraltro, il coniuge assegnatario che risiede nell'immobile, se comproprietario, ha diritto a usufruire per intero della detrazione.

Per abitazione principale, infatti, va intesa quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Lo prevede l'articolo unico, comma 173 lettera b) della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). Questa norma ha modificato l'articolo 8 che riconosce una detrazione dall'imposta dovuta da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

Bisogna ricordare, poi, che i benefici oltre che alla detrazione possono essere estesi anche all'aliquota agevolata.